

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: ROMANO)

Roma, 21 settembre 2016

Sul disegno di legge:

**(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016, recante una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;

considerato, in particolare, che:

- il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge stabilisce le finalità della delega legislativa, ovvero di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, anche nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- il medesimo comma 1 prevede l'adozione di tre distinti decreti legislativi aventi ad oggetto: a) l'introduzione di una misura denominata reddito di inclusione, volta al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà; c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali;

- il comma 2 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al reddito di inclusione;

- il comma 3 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al riordino dell'assistenza al contrasto della povertà;

- il comma 4 reca i principi e criteri direttivi concernenti la delega relativa al maggior coordinamento dei servizi sociali;

considerato che il Consiglio dell'UE, nelle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma 2016 e sul programma di stabilità 2016 dell'Italia, del 12 luglio 2016 (2016/C 299/01), sottolinea che *“L'adozione e l'attuazione della strategia*

---

Al Presidente  
della 11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

*nazionale di lotta contro la povertà e una razionalizzazione della spesa sociale potrebbero segnare i primi passi verso la progressiva introduzione di un adeguato sistema di assistenza sociale basato sul principio dell'inclusione attiva, a livello nazionale e senza produrre effetti sostanziali sul bilancio” e raccomanda, al punto n. 4, di “adottare e attuare la strategia nazionale di lotta contro la povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale”;*

ricordato che, nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) istituito con il regolamento (UE) n. 223/2014, il Programma operativo in essere presso il Ministero del lavoro stanziava per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale, per l’acquisto e distribuzione di beni alimentari, nonché per la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate, l’attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, e per erogare aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il seguente rilievo:

in riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2, concernente l’individuazione dei beneficiari del “reddito di inclusione” mediante la previsione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l’esigenza di chiarire già nella presente disciplina di delega: quali siano i termini di applicazione, con riferimento ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento, a cui sembrerebbe farsi riferimento con il richiamo al “rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea”, tenuto conto che la direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) pone un obbligo di estensione ai cittadini comunitari delle prestazioni di assistenza sociale.

Lucio Romano